



STATUTO ASSOCIAZIONE ANTIRACKET MESAGNE

Associazione per lo sviluppo del territorio e la tutela dei cittadini, delle imprese e di ogni ente o associazione di persone da ogni forma di attacco criminoso, dal racket delle estorsioni e del pizzo, in ogni loro manifestazione.

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO - DURATA

ART.1 – E' costituita in Mesagne presso la sede sita in Mesagne alla Via Santacesaria n. 9, l'Associazione "**Legalità e sicurezza**" – Associazione per lo sviluppo del territorio e la tutela dei cittadini, delle imprese e di ogni ente o associazione di persone da ogni forma di attacco criminoso, dal racket delle estorsioni e del pizzo dell' usura in ogni loro manifestazione.

ART. 2 – Sono scopi dell' Associazione, la quale non ha finalità di lucro né di confessione politica:

a) promuovere lo sviluppo e l' arricchimento culturale degli associati in ogni campo e principalmente nelle materie attinenti alle problematiche delle categorie imprenditoriali nelle forme industriali, artigianali, commerciali, agricole e professionali e di ogni cittadino comunque interessato agli scopi dell' associazione; a tal fine organizza seminari di studio, convegni, conferenze, tavole rotonde, sottoscrive abbonamenti a riviste specializzate nei vari settori produttivi, promuove pubblicazioni, da offrire agli associati, di argomenti che riguardano le attività esercitate dai soci;

b) organizza corsi di qualificazione professionale per giovani che intendano qualificarsi in particolari mestieri che le nuove tecnologie stanno facendo scomparire;

c) promuove forme di difesa collettiva stipulando accordi, in nome e per conto dei soci, con Enti o istituti specializzati;

d) si costituisce parte civile nei processi di estorsione, di ogni altra forma di prevaricazione che a giudizio degli organi associativi impediscono la libera espressione del lavoro nelle singole attività e siano rivolte contro l' associazione e contro ogni singolo socio;

e) promuove la lotta contro la criminalità in tutte le sue forme con particolare riferimento a quella organizzata ed alle forme criminali che coinvolgono i poteri dello Stato e ne pregiudicano il funzionamento ed il ristabilimento del corretto equilibrio tra le esigenze di libertà individuale e le esigenze di tutela dei cittadini;

f) la rappresentanza di un momento di contatto e di raccordo con le istituzioni politiche (Governi, Parlamento, Regioni, Provincie, ecc.) e con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria;

g) promuove le più efficaci iniziative per il contrasto del racket dell'estorsione e all'usura e la più ampia opera di sensibilizzazione finalizzata principalmente alla costituzione di nuove associazioni antiracket;



- h)** presta assistenza e solidarietà a soggetti che svolgono attività economica vittime di reati di criminalità e di attività estorsiva /usuraria attraverso il coinvolgimento di professionisti idonei che assistano i singoli soci e/o le associazioni nella eventuale costituzione di parte civile o nel presentare domanda di ristoro;
- i)** la tutela ed il patrocinio dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket;
- l)** la rappresentanza negli organismi di gestione dei benefici a favore delle vittime di richieste estorsive di usura;
- m)** promuove adeguate attività di studio, formazione, e di ricerca sui fenomeni criminali, anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi;
- n)** la prevenzione del fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione: a questo fine l'Associazione può richiedere il riconoscimento da parte dello Stato o della Regione; altresì potrà avvalersi delle possibilità previste dalla legge n. 108 del 07.03.1996 e n. 44/99.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione promuoverà tutte le iniziative logistiche, politiche, culturali, di finanziamento, di collaborazione e di solidarietà necessarie quali:
raccolta dati ed informazioni;
creazione di un centro di documentazione articolato su biblioteca, emeroteca, banca dati, centri di ricerca e conoscenza del territorio;
diffusione dell'informazione raccolta;
interventi presso le pubbliche autorità (istituzionali, amministrative e giudiziarie) perché intervengano in modo efficace nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali ed illegali e nell'eliminazione delle culture che li sostengono.

ART. 3 – Le modalità per il raggiungimento degli scopi associativi, sono stabilite dal Consiglio Direttivo il quale potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessari o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 – La durata dell' Associazione è stabilita dalla data dell' atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall' assemblea.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5 – Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) dal fondo comune costituito dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- A) dall' introito delle quote associative annue, pagabili anche ratealmente;
- B) dai contributi degli enti e simpatizzanti dell' Associazione;



- C) dall' utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- D) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attivo sociale.

ART. 6 – L' esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 maggio di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell' esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ART.7 – Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci tutti i cittadini italiani o che risiedono in Italia comprese le aziende e gli enti in nome del loro rappresentante legale, in particolare le persone offese dai reati di estorsione ed usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l'individuazione dei responsabili.

Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli artt. 629 e 644 del c.p. nonché per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi reati. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ad osservare lo Statuto e tutte le Delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio; pena l'esclusione che verrà deliberata dal Consiglio direttivo.

ART. 8 – Sono soci le persone, le imprese, enti ed associazioni la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, con decisione insindacabile e che verseranno all' atto di ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni dall' associazione entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l' anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. All' atto delle dimissioni il socio non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione che forma il fondo comune.

ART.9 – I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni sociali e di assistere ad ogni attività promossa dall' Associazione.

ART. 10 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità o indegnità; la morosità o la indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo che si farà coadiuvare nella decisione, dal parere di una commissione di dieci soci scelti dal Consiglio stesso.

AMMINISTRAZIONE

ART. 11 – L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da sette membri eletti dall' assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.



ART. 12 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l' assemblea dei soci. Ai membri del Consiglio non è dovuto alcun compenso.

ART. 13 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all' anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all' ammontare della quota sia di iscrizione che annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade automaticamente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, senza limitazioni e compila il regolamento per il funzionamento dell' Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 15 – Il Presidente ed, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l' esecuzione dei deliberati dell' assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ART. 16 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l' anno rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell' albo dell' Associazione dell' avviso di convocazione, contenente l' ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l' adunanza.

L' Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di urgenza può essere convocata due giorni prima di quello fissato per l' adunanza e può essere fatto nella forma più celere e con i mezzi a disposizione del Presidente, purché la convocazione raggiunga tutti i soci. L' assemblea deve essere convocata in Mesagne, anche fuori della sede sociale.

ART. 17 – L' Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell' Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell' atto costitutivo e statuto, e su tutto quant' altro ad essa demandato per legge o per statuto.



ART. 18 – Hanno diritti di intervenire all' assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci non possono farsi rappresentare.

ART. 19 – L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l' Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell' Assemblea nomina un segretario e in caso di votazioni l' Assemblea nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell' assemblea di constatare la regolarità della sua convocazione, del numero dei presenti ed in genere il diritto di intervento all' assemblea. Delle riunioni dell' Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 20 – Le deliberazioni dell' assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l' atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 C.C.). In seconda convocazione occorre la presenza delle metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta di seconda convocazione deve tenersi almeno dopo ventiquattro ore dalla data stabilita per la prima.

SCIoglimento

ART. 21 – Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 C.C.). L' Assemblea all' atto della deliberazione dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, che dovrà essere destinato a beneficenza, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

CONTROVERSIE

ART. 22 – Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, tra soci e tra questi e l' associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi anche estranei all' associazione dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza, di accordo dall' Assemblea, i quali dovranno giudicare "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 23 – Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle norme sancite da Codice Civile che regolano le Associazioni non riconosciute.